



Comune di Nule
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI E LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI.

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2020)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto e finalità del regolamento	7	Casi non previsti dal presente regolamento
2	Funzioni	8	Tutela dei dati personali
3	Luogo della celebrazione	9	Abrogazione e norme di rinvio
4	Giornate ed orari		
5	Costo del servizio		
6	Allestimento dei luoghi		

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, così come previsto dalle disposizioni dettate dagli articoli 106 e ss. Del codice civile e la costituzione delle unioni civili disciplinate dalla L. 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini.

Art. 2 – Funzioni.

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, rientrano nelle competenze del sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco, può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario comunale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. 396/2000.
3. Qualora i cittadini interessati intendano far celebrare il proprio matrimonio ovvero far costituire l'unione, dovranno presentare presso l'Ufficio di Stato Civile un'apposita domanda indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data del matrimonio.
4. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile devono essere precedute dagli atti preliminari, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03.11.2000 e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
5. L'Ufficiale dello Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 396/2000.

Art. 3 – Luogo della celebrazione.

1. Il matrimonio civile può essere celebrato e l'unione civile costituita, su richiesta degli interessati, nella Sala del Consiglio Comunale, via Roma n. 1, in altri edifici di proprietà del Comune, ovvero in tutto il territorio comunale anche al di fuori dalla sede comunale individuati con apposita Delibera di Giunta da trasmettere alla Prefettura.

Art. 4 – Giornate e orari.

1. Il matrimonio civile e l'unione civile, in base alla scelta dei richiedenti, possono aver luogo nel rispetto dei giorni e orari concordati precedentemente con il Sindaco o Delegato alla celebrazione/costituzione, nonché alla disponibilità della sala richiesta.
2. Le celebrazioni/costituzioni sono comunque sospese nelle seguenti date:
 - 1 e 6 gennaio;
 - Il sabato precedente la Pasqua, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo;
 - 25 aprile;
 - 1° maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - Festa del Santo Patrono;
 - 1 – 4 novembre;
 - 24, 25 e 26 dicembre;
 - 31 dicembre.

Eventuali deroghe alle date sopra indicate potranno essere concordate con il Sindaco.

Art. 5 – Costo del Servizio.

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono gratuite.

Art. 6 – Allestimento dei luoghi.

1. I richiedenti possono, a propria cura e spesa, allestire il luogo dove si svolgerà la celebrazione o costituzione con ulteriori arredi o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della cerimonia.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata all'uso improprio del luogo concesso per la celebrazione e alla custodia degli arredi o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. È consentito inoltre, lo svolgimento di servizi fotografici o video e l'uso di strumenti musicali atti all'accompagnamento con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia.
5. Possono essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione o costituzione dell'unione civile.

Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice civile;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
 - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
 - le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
 - i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;
 - lo statuto comunale;
 - gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - gli usi e consuetudini locali.

Art. 8 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".
2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nule.

Art. 9– Abrogazione e norme di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.